



PROTOCOLLO DI INTESA
tra
la Corte Suprema di Cassazione
e
la Procura Generale presso la Corte di Cassazione
e
l'Avvocatura dello Stato
e
il Consiglio Nazionale Forense

“per la digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Corte di Cassazione”

Premesso che

la Corte Suprema di cassazione ha avviato da tempo un percorso condiviso, promuovendo la collaborazione di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti, per l'avvio del processo civile telematico (PCT), con l'adozione del decreto ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 6, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni;

tale scelta si pone ormai come indifferibile, considerato che negli uffici di merito il PCT è ormai una realtà pluriennale;

attualmente è pendente innanzi alla Corte un numero rilevantissimo di procedimenti civili introdotti nelle forme ordinarie, mediante il deposito degli atti esclusivamente in forma cartacea;

per favorire l'avvio con successo del PCT anche in Cassazione, appare di estrema utilità che gli atti processuali già depositati in modalità analogica dalle parti, siano resi su supporto informatico, affinché possano, in un primo momento (antecedente all'adozione del decreto ai sensi del citato art. 16-*bis*), essere veicolati in via telematica e così resi disponibili ai magistrati, nonché, in un secondo momento (dopo l'adozione dell'anzidetto decreto), inseriti nell'applicativo ministeriale che sarà nella disponibilità dei magistrati (il cd. *desk* del magistrato) in servizio presso le sezioni civili della Cassazione e della Procura Generale;

tanto premesso

la Corte di cassazione, la Procura Generale presso la Corte di cassazione, l'Avvocatura Generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense approvano il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

1. CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

1.1. Con la comunicazione contenente l'avviso di fissazione dell'udienza pubblica o dell'adunanza camerale non partecipata, la Cancelleria della Corte di cassazione inviterà i difensori e l'Avvocatura dello Stato a trasmettere, ove nella loro disponibilità e secondo le forme di cui agli articoli seguenti del presente protocollo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, copia informatica – nel formato pdf previsto per i documenti informatici allegati, ex art. 12 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 – di tutti gli atti processuali del giudizio di cassazione, già in precedenza depositati in cartaceo nelle forme ordinarie previste dalla legge (ricorso, controricorso, nota di deposito ex art. 372, comma secondo, c.p.c., provvedimento impugnato).



2. MODALITÀ DI INVIO DEGLI ATTI DEI DIFENSORI

2.1. I difensori, compresa l'Avvocatura dello Stato, provvederanno a trasmettere gli atti richiesti, dei quali abbiano la disponibilità, mediante invio dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal RE.G.IND.E., congiuntamente:

a. agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di cassazione e delle segreterie della Procura generale, che saranno previamente comunicati all'Avvocatura dello Stato e al Consiglio Nazionale Forense e adeguatamente pubblicizzati sui rispettivi siti internet dei soggetti che sottoscrivono il presente protocollo;

b. all'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle altre parti processuali risultante dai pubblici registri di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 e successive modificazioni.

2.2. L'invio dovrà essere fatto separatamente per ciascuno dei ricorsi per i quali si è ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza ed il messaggio dovrà contenere la chiara indicazione nell'oggetto del numero del ruolo generale, della sezione, della data dell'udienza o adunanza, utilizzando il *format* che verrà previamente comunicato e adeguatamente pubblicizzato.

2.3. L'adesione all'invito di cui al presente protocollo implica, in capo ai difensori, compresa l'Avvocatura dello Stato, l'impegno a trasmettere copie informatiche di contenuto uguale agli originali o alle copie già presenti nel fascicolo cartaceo.

2.4. Ciascuna delle parti processuali ha facoltà di trasmettere telematicamente tutti gli atti del processo, ivi compresi quelli già depositati dalle altre parti.

3. TEMPISTICA DI INVIO DEGLI ATTI

3.1 La trasmissione degli atti indicati nell'art. 1 dovrà avvenire entro il decimo giorno successivo alla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza o adunanza camerale.

4. MODALITÀ DI INVIO DEGLI ATTI DELLA PROCURA GENERALE

4.1. La Procura Generale provvederà a trasmettere agli indirizzi di posta elettronica certificata della Corte di cassazione di cui al punto 2.1.a, copia informatica degli atti processuali del giudizio di cassazione, già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge, secondo le modalità di cui al citato punto 2.2.

5. AVVERTENZA

5.1. La trasmissione della copia informatica dell'originale cartaceo non sostituisce il deposito nelle forme previste dal codice di rito, e non determina rimessione in termini per le eventuali decadenze già maturate.

6. TERMINE DI EFFICACIA DEL PRESENTE PROTOCOLLO

6.1. Il presente protocollo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione.



7. MONITORAGGIO

7.1. Il Consiglio Nazionale Forense si impegna a monitorare, con cadenza trimestrale, lo stato di attuazione del presente protocollo, riferendone agli altri sottoscrittori.

8. PUBBLICITA'

7.1. Il Consiglio Nazionale Forense dà ampia diffusione al presente protocollo, promuovendone l'applicazione.

Roma, 27 ottobre 2020

Corte Suprema di Cassazione

Il Primo Presidente

Pietro Curzio


Procura Generale
presso la Corte di Cassazione
Il Procuratore

Giovanni Salvi


Avvocatura dello Stato

L'Avvocato Generale

Gabriella Palmieri Sandulli



Consiglio Nazionale Forense

Il Presidente f.f.

Maria Masi
